

**CIRCOLARE N. 16 DEL 31 MAGGIO 2016**

**IMPOSIZIONE DIRETTA**

## **Imposte sui redditi – Modello 730/2016**

**ABSTRACT**

La circolare illustra le principali novità normative riguardanti il modello 730/2016 che i lavoratori dovranno trasmettere all'Agenzia, al proprio sostituto che presti assistenza fiscale, ad un CAF dipendenti o ad un professionista abilitato entro il 7 luglio 2016.

**PROVVEDIMENTI COMMENTATI**

---

**Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2016**

**Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 marzo 2016**

**Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016**

**Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 20/E del 18 maggio 2016**

---

## **INDICE**

Introduzione	p. 4
Le principali novità che hanno inciso sulla compilazione del modello	p. 7

## Introduzione

Con provvedimento del 15 gennaio 2016, così come integrato dai successivi provvedimenti del 15 febbraio 2016, del 9 marzo 2016 e del 14 aprile 2016, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli:

- a) 730/2016, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti che si avvalgano dell'assistenza fiscale devono presentare, nell'anno 2016, per i redditi prodotti nell'anno 2015;
- b) 730-1, relativo alla scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef;
- c) 730-2 per il sostituto d'imposta e 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, riguardanti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
- d) 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata;
- e) 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta;
- f) bolla per consegna dei modelli 730 e/o 730-1.

Ricordiamo che possono utilizzare il modello 730 le persone fisiche che nel 2016 sono:

- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- percettori di indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente;
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. In particolare, gli appartenenti a questa categoria possono rivolgersi al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di

luglio 2016 oppure a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2016 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;

- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2015 al mese di giugno dell'anno 2016;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2016 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.

Ciò premesso ricordiamo che sulla compilazione del modello 730/2016 hanno prevalentemente inciso:

- a) la stabilizzazione del Bonus Irpef (c.d. 80 euro) riconosciuto ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie assimilate con un reddito complessivo inferiore a 26.000 euro;
- b) l'incremento della soglia oltre la quale il reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri concorre a formare il reddito complessivo;
- c) la modifica della detrazione riconosciuta per il sostenimento di spese funebri;
- d) la nuova disciplina delle detrazioni riconosciute per le spese di frequenza scolastica e universitaria;
- e) la proroga della detrazione del 50 per cento per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio e per le spese relative all'acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all'immobile oggetto di ristrutturazione;
- f) la proroga delle detrazioni del 65 per cento per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti e per le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche;
- g) il riconoscimento della detrazione del 65 per cento per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

- h) la modifica della disciplina delle detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS;
- i) il riconoscimento di un credito d'imposta fino a concorrenza di 250 euro per i compensi corrisposti ad avvocati ed arbitri, spettante in caso di chiusura positiva della procedura di negoziazione assistita o di conclusione dell'arbitrato con lodo.

## Le principali novità che hanno inciso sulla compilazione del modello

### Le novità normative incidenti sulla compilazione del Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Sulla compilazione, dunque, del quadro C, riferito ai “Redditi di lavoro dipendente ed assimilati”, hanno inciso in primo luogo la stabilizzazione del c.d. “Bonus Irpef” e l’incremento della soglia oltre la quale il reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri concorre a formare il reddito complessivo.

Come noto, l’art. 1 del decreto legge n. 66 del 2014 aveva riconosciuto, in via sperimentale per il solo anno 2014, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di determinate categorie di redditi ad esso assimilati, per i quali l’imposta lorda determinata sui predetti redditi fosse di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del primo comma dell’art. 13 del TUIR, un credito d’imposta – non concorrente alla formazione del reddito complessivo – rapportato al periodo di lavoro nell’anno (c.d. **Bonus IRPEF**). Tale credito, pari a 640 euro, spettava nell’intera misura se il reddito complessivo non avesse superato i 24.000 euro; se, invece, il reddito complessivo fosse risultato superiore al predetto limite, il credito era attribuito in misura decrescente fino ad azzerarsi a fronte di un reddito superiore a 26.000 euro e spettava per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro. Tale disciplina agevolativa è stata posta a regime dall’art. 1, comma 12, della legge di Stabilità per il 2015<sup>1</sup>. In particolare, tale disposizione, modificando il comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, ha previsto in maniera stabile il riconoscimento, a decorrere dal periodo d’imposta 2015, di un credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno. Tale credito spetta nella misura di 960 euro annui per i possessori di un reddito complessivo non superiore a 24.000 euro. Nel caso in cui detta soglia reddituale sia superata, il credito viene riconosciuto in misura decrescente, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.000 euro; la norma prevede infatti che in tale ipotesi, *“Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro”*. Per quanto riguarda la determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini del bonus IRPEF, le istruzioni al modello ricordano che *“concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per i lavoratori rientrati in Italia”*, mentre *“non concorre l’ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR)”*<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Legge n. 190 del 23 dicembre 2014.

<sup>2</sup> Pag. 30.

Sui **redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero** e determinati a norma del comma 8-bis, dell'art. 51 del TUIR<sup>3</sup>, ha inciso il decreto del 14 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, come di consueto, ha fissato le retribuzioni convenzionali per l'anno 2015 da assumere a base di calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente. Per i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà tenere conto solo della parte dei compensi che eccede la quota esente (euro 7.500,00)<sup>4</sup>.

### **Le modifiche apportate alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni**

Il quadro E, contenente il prospetto delle spese e degli oneri per i quali spetta la detrazione dall'imposta o la deduzione dal reddito complessivo, risente delle numerose modifiche apportate alla disciplina delle detrazioni riferibili al periodo d'imposta 2015.

La prima novità ha riguardato la disciplina delle detrazioni per le erogazioni liberali. La legge di Stabilità 2015<sup>5</sup>, infatti, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ha innalzato a 30.000 euro annui (da 2.065,83 euro) il limite massimo delle erogazioni liberali, per le quali spetta la detrazione di imposta ai fini IRPEF del 26 per cento, effettuate *“a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)”*<sup>6</sup>.

Un'ulteriore novità ha riguardato la disciplina di detrazione delle spese di istruzione. Attraverso la modifica dell'art. 15 del TUIR, infatti, l'art. 1, comma 151, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 ha introdotto la detraibilità delle spese per la frequenza delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie. La nuova disciplina prevede peraltro un tetto massimo, in quanto la detrazione del 19 per cento si applica su un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.

La legge di Stabilità 2016 ha modificato con efficacia a partire dal periodo d'imposta 2015 la disciplina delle detrazioni per le spese funebri e quella prevista per le spese per la frequenza ai corsi universitari. Per quanto riguarda la disciplina delle spese

<sup>3</sup> Si tratta, come noto, dei redditi prodotti dai dipendenti che prestano la propria attività all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e vi soggiornano per più di 183 giorni nell'arco di 12 mesi. Tali redditi sono determinati forfetariamente sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto.

<sup>4</sup> Si veda l'art. 1, comma 690, legge n. 190 del 23 dicembre 2014.

<sup>5</sup> Si veda art. 1, comma 137-138, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014.

<sup>6</sup> Si veda il comma 1.1 dell'art. 15 del TUIR.



funebri, la legge n. 208 del 2015<sup>7</sup> ha innalzato a 1.550 euro il limite dell'ammontare massimo su cui calcolare la detrazione<sup>8</sup> ed eliminato la previsione secondo cui le spese funebri debbano necessariamente riguardare uno dei soggetti indicati nell'articolo 433 del codice civile (coniuge, figli, discendenti e ascendenti, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) oppure soggetti affidati e affiliati. Alla luce del nuovo testo, dunque, la detrazione è riconosciuta a prescindere dal legame con la persona deceduta.

In merito alle spese universitarie, la legge di Stabilità 2016<sup>9</sup> ha stabilito che per gli atenei privati dovrà essere un decreto ministeriale, entro il 31 dicembre di ogni anno, a stabilire la misura massima detraibile per ciascuna facoltà, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali<sup>10</sup>. In precedenza, invece, le spese per la frequenza di corsi universitari presso atenei privati risultavano detraibili in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali.

### **La detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per le spese di risparmio energetico**

Nel quadro E, riservato – come detto – a “oneri e spese”, apposite sezioni sono riservate alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III A e B), a quelle sostenute per l'arredo degli immobili ristrutturati (sezione III C) e, infine, a quelle assunte per interventi di risparmio energetico (sezione IV).

Per quanto riguarda le spese da riportare nella sezione III A e III C, ricordiamo che la **detrazione delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** risultava regolata, fino al 31 dicembre 2011, dalla legge n. 244 del 2007<sup>11</sup>. Fino alla suddetta data, questa detrazione d'imposta, da ripartire in dieci rate di pari importo, risultava pari al 36 per cento per le spese sostenute dal 2000 al 2005, per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006 o successiva al 1° ottobre 2006 e per le spese sostenute dal 2007 al 2011. La detrazione era, invece, del 41 per cento per le spese sostenute nel 2006 e relative a fatture emesse tra il 1° gennaio e il 30 settembre di tale anno.

<sup>7</sup> Si veda art. 1, comma 954.

<sup>8</sup> Limite prima fissato a 1.549,37 euro.

<sup>9</sup> Si veda art. 1, comma 954.

<sup>10</sup> Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il decreto n. 288 del 29 aprile 2016, ha individuato – per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sede il corso di studio – l'importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2015. La spesa massima riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è posta pari all'importo massimo di cui alla stessa tabella, pari a: 3.700 euro per i corsi e i master aventi sede in regioni del Nord, 2.900 euro per il Centro e 1.800 euro per il Sud e le isole.

<sup>11</sup> Vedi art. 1, comma 17.

Per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel c.d. decreto "Salva Italia", a partire dal 1° gennaio 2012 la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è divenuta sistematica ed è stata ampliata la casistica degli interventi ammessi a fruire del beneficio. Il decreto legge n. 201 del 2011<sup>12</sup>, infatti, ha inserito nel TUIR un nuovo art. 16-bis, rubricato "*detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici*", e ha aggiunto, agli interventi previsti dalla normativa previgente, quelli effettuati per l'efficientamento energetico e il ripristino dell'immobile a seguito di eventi calamitosi.

Rispetto alla precedente disciplina, restavano confermati la percentuale di detrazione del 36 per cento, il tetto massimo di 48.000 euro per unità immobiliare e la ripartizione della detrazione in 10 quote annuali. Diversamente dalla previgente disciplina, nella nuova versione della detrazione per le ristrutturazioni edilizie è scomparsa la disposizione che consentiva ai contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 e 3 rate annuali.

Il c.d. decreto "Sviluppo 2012"<sup>13</sup> ha ulteriormente modificato la disciplina disponendo l'innalzamento della detrazione dal 36 al 50 per cento e incrementando il limite dell'ammontare complessivo delle spese detraibili da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese per ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) sino al 30 giugno 2013.

Successivamente, il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, oltre a prolungare il termine finale di tali maggiori benefici alle spese di ristrutturazione effettuate entro il 31 dicembre 2013<sup>14</sup>, ha esteso l'ambito oggettivo dell'agevolazione, consentendo ai contribuenti che realizzano ristrutturazioni edilizie di detrarre dall'IRPEF, sempre nella misura del 50 per cento, anche le **spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**<sup>15</sup>. La detrazione per l'acquisto di mobili deve essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

La legge di stabilità per il 2014<sup>16</sup>, modificando il "decreto sugli eco bonus", ha prorogato la detrazione "potenziata" per gli interventi di ristrutturazione edilizia, stabilendone la

<sup>12</sup> Vedi art. 4.

<sup>13</sup> Art. 11 del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012.

<sup>14</sup> La legge di conversione n. 90 del 3 agosto 2013, peraltro, ha introdotto una detrazione "maggiorata" del 65 per cento delle spese per gli interventi di ristrutturazione sugli immobili situati in zone sismiche, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive nel limite di 96.000 euro per unità immobiliare.

<sup>15</sup> Vedi art. 16, comma 2.

<sup>16</sup> Vedi art. 1, comma 139, della legge n. 147 del 2013. La legge di stabilità per il 2014 ha esteso la detrazione maggiorata del 65 per cento prevista per le spese di ristrutturazione degli immobili situati in zone sismiche fino al 31 dicembre 2014 e previsto la detraibilità del 50 per cento di quelle sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

spettanza nella misura del 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 e del 40 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è rimasto, fino al 31 dicembre 2015, quello di 96.000 euro per unità immobiliare. Con la legge di stabilità per il 2014<sup>17</sup> è stata prorogata anche la detrazione IRPEF del 50 per cento per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, spettante a coloro che abbiano effettuato interventi di ristrutturazione con spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 (quindi, con diritto alla detrazione del 50 per cento), deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo e trova applicazione per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. Rimane invariato l'ammontare complessivo della spesa agevolabile, che non potrà superare i 10.000 euro per unità immobiliare né essere superiore a quella sostenuta per i lavori di ristrutturazione.

Ricordiamo che la legge di Stabilità per il 2015 ha modificato l'art. 16 del citato decreto legge n. 63 del 2013 al fine di estendere sotto il profilo temporale l'applicazione della maggiore aliquota del 50 per cento alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 sia per gli interventi di ristrutturazione edilizia, che per le spese per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione<sup>18</sup>.

Per completezza, vi segnaliamo infine che la legge di Stabilità 2016 non si è limitata a confermare anche per il 2016 le detrazioni del 50 per cento per sia per gli interventi di ristrutturazione edilizia sia per le spese per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione<sup>19</sup>, ma ha istituito un ulteriore "bonus mobili", riservato esclusivamente alle giovani coppie, identificate in quelle nelle quali almeno uno dei due non ha superato i 35 anni di età<sup>20</sup>. L'agevolazione consiste in una detrazione Irpef pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2016 per l'acquisto di mobili destinati al proprio appartamento, da calcolare su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro e da fruire in dieci quote annuali di pari importo. Per aver diritto al beneficio, inoltre, la coppia (sposata o convivente) deve aver costituito nucleo familiare da almeno tre anni ed aver acquistato un'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale. La suddetta agevolazione non è cumulabile il c.d. "bonus arredi" previsto dal decreto legge n. 63 del 2013.

<sup>17</sup> Vedi art. 1, comma 139, della legge n. 147 del 2013.

<sup>18</sup> Queste ultime spese, secondo il testo della norma risultante dopo le suddette modifiche, sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni sopra ricordate. Vedi art. 1, comma 47, della legge n. 190 del 2014. La legge di Stabilità 2016, infine, ha prorogato al 31 dicembre 2016 la detrazione con aliquota del 65 per cento per le spese per l'adozione di misure antisismiche precedentemente fissata al 31 dicembre 2015 dalla legge di Stabilità 2015.

<sup>19</sup> Si veda il comma 74 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015.

<sup>20</sup> Si veda il comma 75 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015.

Per quanto riguarda la compilazione della sezione IV, ricordiamo, che in merito alla **detrazione per gli interventi di efficientamento energetico**, il decreto legge n. 201 del 2011<sup>21</sup> aveva prorogato sino al 31 dicembre 2012 l'originaria disciplina introdotta dalla legge Finanziaria per il 2007. A partire dal 1° gennaio 2013, dunque, le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici avrebbero dovuto essere regolate secondo quanto disposto dall'art. 16-bis del TUIR – e quindi risultare detraibili, come detto, nella misura del 36 per cento e per un importo massimo di spesa di 48.000 euro – in quanto suscettibili di essere ricomprese negli interventi indicati nella lett. h) del primo comma della suddetta norma *“relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia”*. La stessa relazione illustrativa al decreto legge n. 201 chiariva, infatti, che *“a decorrere dal 1° gennaio 2013 la predetta detrazione<sup>22</sup> resta confermata a regime per effetto della novella recata dal comma 1, lettera h), del predetto articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, nella misura del 36 per cento”*.

La decorrenza dell'entrata in vigore della percentuale di detrazione del 36 per cento e dell'importo massimo di spesa di 48.000 euro previsti per gli interventi di efficientamento energetico, infatti, è stata ulteriormente prorogata dal decreto legge n. 83 del 2012<sup>23</sup> che ha rinviato al 30 giugno 2013 i limiti di spesa e la percentuale previsti dalla legge n. 220 del 2010<sup>24</sup>. Conseguentemente, sino a tale data (30 giugno 2013) la detrazione riguardante gli interventi di efficientamento energetico è spettata nella misura del 55 per cento, da ripartire sempre in dieci quote annuali, per le spese relative alla riqualificazione energetica di edifici esistenti<sup>25</sup>, alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale<sup>26</sup>, agli interventi sull'involucro degli edifici esistenti ed all'installazione di pannelli solari<sup>27</sup>.

Il c.d. decreto “Salva Italia”<sup>28</sup> ha previsto che a partire dal 1° gennaio 2012 la suddetta detrazione si rende applicabile anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

<sup>21</sup> Vedi art. 4, comma 4.

<sup>22</sup> Quella cioè prevista dall'art. 1, comma 48, della legge n. 220 del 13 dicembre 2010.

<sup>23</sup> Vedi secondo comma dell'art. 11.

<sup>24</sup> Vedi comma 48 dell'art. 1.

<sup>25</sup> Per l'importo massimo di spesa consentito di 181.818,18 euro, dunque, la detrazione risulta pari a 100.000 euro.

<sup>26</sup> Per l'importo massimo di spesa di spesa consentito di 54.545,45 euro, dunque, la detrazione risulta pari a 30.000 euro.

<sup>27</sup> Per l'importo massimo di spesa consentito di 109.090,90 euro, dunque, la detrazione risulta pari a 60.000 euro.

<sup>28</sup> Art. 4, comma 4, del decreto legge n. 201 del 2011, così come modificato in sede di conversione dalla legge n. 214 del 2011.

Successivamente, il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013<sup>29</sup> ha prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica. Inoltre, lo stesso decreto ha innalzato dal 55 al 65 per cento la percentuale di detraibilità delle spese sostenute nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) e il 31 dicembre 2013. Per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, o per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, invece, la detrazione del 65 per cento è stata prorogata al 30 giugno 2014<sup>30</sup>. Dal 1° gennaio 2014 (per i condomini dal 1° luglio 2014) l'agevolazione avrebbe dovuto essere sostituita con la detrazione fiscale del 36 per cento prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie<sup>31</sup> e l'aliquota del 65 per cento avrebbe dovuto applicarsi alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.

Questo regime è stato modificato dalla legge di stabilità per il 2014<sup>32</sup> che ha ancora una volta prorogato la detrazione "potenziata" per favorire il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e incentivare i settori produttivi di riferimento. In particolare, modificando il testo del "decreto sugli eco bonus", la legge di stabilità 2014 ha fissato, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, una aliquota pari al 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 e al 50 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Dobbiamo ricordare che la disciplina delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti è stata modificata dalla legge di Stabilità 2015<sup>33</sup>. In particolare, è stato modificato l'art. 14 del decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, in modo da prevedere l'applicazione dell'aliquota del 65 per cento in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 sia per gli interventi di efficientamento energetico relativi agli edifici esistenti che per quelli relativi alle parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del codice civile le cui spese siano rimaste a carico del contribuente. È stata inoltre disposta la detraibilità con aliquota del 65 per cento delle spese per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro e di quelle sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da

<sup>29</sup> Vedi art. 14, comma 1.

<sup>30</sup> Vedi art. 14, comma 2.

<sup>31</sup> Secondo quanto chiarito dall'Agenzia, la data di avvio potrà essere comprovata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, dalla Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria, ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come prescritto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011.

<sup>32</sup> Vedi art. 1, comma 139, della legge n. 147 del 2013.

<sup>33</sup> Vedi art. 1, comma 47, della legge n. 190 del 2014.

biomasse combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Ricordiamo, per completezza, che il termine finale previsto per la detrazione “maggiorata” del 65 per cento delle spese per interventi volti all’efficientamento energetico è stato nuovamente differito dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. legge di Stabilità 2016) al 31 dicembre 2016. Nella stessa norma è stato anche previsto che con riferimento alle spese sostenute nel 2016 per interventi condominiali di riqualificazione energetica, i contribuenti che si collocano nella “no tax area” (cioè i possessori di redditi esclusi dalla imposizione IRPEF per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR) potranno comunque recuperare il beneficio spettante per quei lavori, cedendo il credito ai fornitori che hanno eseguito l’intervento<sup>34</sup>.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 20 del 18 maggio 2016, tuttavia, i fornitori non sono obbligati ad accettare, in luogo del pagamento loro dovuto, il credito in questione. Nel suddetto pronunciamento di prassi, inoltre, l’Agenzia ha chiarito che *“Il credito ceduto al fornitore, a titolo di pagamento di parte del corrispettivo ha le medesime caratteristiche della “teorica” detrazione ceduta e, pertanto, il fornitore può utilizzarlo in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d. lgs n. 241 del 1997, in dieci rate annuali a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui riceve il pagamento. La quota del credito che non è fruita nell’anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso”*.

### **Quadro G “Crediti d’imposta”**

La principale novità normativa che ha inciso sulla compilazione del quadro “G” relativo ai crediti d’imposta del modello 730/2015 è stata l’introduzione del credito per i compensi corrisposti ad avvocati ed arbitri, spettante in caso di chiusura positiva della procedure di negoziazione assistita o di conclusione dell’arbitrato con lodo.

<sup>34</sup> Inoltre, la legge di stabilità 2016 (si veda il comma 88 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015) ha inserito tra gli interventi agevolati con la detrazione anche quelli per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda e di climatizzazione delle abitazioni. Tali dispositivi devono: a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; c) consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto. Riguardo ai suddetti interventi, l’Agenzia nella circolare n. 20/E del 2016 ha precisato che *“la portata innovativa della norma sia [rectius: è] ravvisabile nella possibilità di beneficiare della detrazione anche nell’ipotesi in cui l’acquisto, l’installazione e la messa in opera dei dispositivi multimediali siano effettuati successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica. Inoltre, considerato che gli interventi in esame hanno un costo ridotto rispetto a quelli già ammessi alla detrazione e che la norma non indica per gli interventi di “domotica” in questione l’importo massimo di detrazione fruibile, si ritiene che questa possa essere calcolata nella misura del 65 per cento delle spese sostenute”*.



L'art. 21-bis del decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 132 del 6 agosto 2015 e modificato dall'art. 1, comma 618, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, riconosce alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri, in caso di successo della negoziazione ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

La documentazione e le modalità di effettuazione della richiesta del credito di imposta nonché i controlli sull'autenticità della stessa sono stati determinati dal decreto del ministro della Giustizia di concerto con il ministro dell'Economia del 23 dicembre 2015. Ai sensi del quarto comma del suddetto art. 21-bis e dell'art. 6 del summenzionato decreto, il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione ai beneficiari dell'importo spettante effettuata dal Ministero della giustizia. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Il Direttore Generale

**Micossi**